



CITTÀ DI VITTORIA

ORDINANZA N. 81 DEL 14.09.2022

Oggetto: Elezioni Politiche e Regionali di domenica 25 Settembre 2022. Regolamentazione orario di affissione manifesti elettorali.

IL SINDACO

Dato atto :

- ⤴ che con Deliberazione della Giunta Municipale n°320 del 03 Settembre 2022 sono stati assegnati gli spazi elettorali ai Candidati alle Liste partecipanti;
- ⤴ che la materia riguardante le affissioni elettorali è regolata dalla Legge n. 212/1956 come modificata dalla Legge n. 130/1975;
- ⤴ che è severamente vietata l'affissione di materiale di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi destinati a ciò dal Comune nonché il divieto di iscrizioni murali e di quelli su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni ed a maggior ragione, su monumenti ed opere d'arte di qualsiasi genere a tutela dell'estetica cittadina;

Considerato che le affissioni possono essere effettuate esclusivamente negli spazi che sono stati appositamente determinati dalla Giunta Municipale;

Attesa la necessità di provvedere in relazione alle circostanze straordinarie connesse allo svolgimento delle operazioni elettorali, ivi comprese quelle della stessa propaganda elettorale, e per motivi di sicurezza urbana contrastare il fenomeno dell'indiscriminata affissione di manifesti fuori dagli spazi prescritti o in spazi riservati ad altre liste, e regolamentare l'orario di affissione, consentendo altresì una più efficace vigilanza da parte dei competenti organi di polizia per prevenire e reprimere ogni azione diretta alla abusiva affissione di propaganda elettorale;

Ritenuto quindi necessario intervenire con propria ordinanza ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs n. 267/2000, fissando la fascia oraria in cui è consentita l'affissione dei manifesti elettorali, fermo restando il divieto dalle ore 24,00 alle ore 6,00;

Richiamato il verbale della riunione del 09/09/2022 della Prefettura- UTG di Ragusa- Area 2, i cui contenuti s'intendono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, all'uopo pubblicato sul sito istituzionale di questo Ente Locale;

Viste:

- la Legge 4 aprile 1956 n.212, art.6;
- la Legge 24 aprile 1975 n. 130, art. 7 commi I e 2;
- la Legge 27 dicembre 2013 n.147 ;
- la Legge 22 febbraio 2000 n.28 ;
- la legge 13 ottobre 2010 n.175 , art.2;
- il DLgs. n. 267 /2000 e smi ;

ORDINA

con decorrenza immediata e fino al 26 settembre il divieto assoluto di affissione dei manifesti di propaganda elettorale fuori dagli spazi regolarmente assegnati dalla Commissione Straordinaria con la deliberazione n. 320 del 03.09.2022;

1. il divieto assoluto di affissione dei manifesti di propaganda elettorale nelle ore notturne e precisamente dalle ore 24,00 alle ore 6,00;
2. il divieto assoluto da Sabato 24 Settembre 2022 di effettuare comizi, riunioni di propaganda elettorale diretta e indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda. E' vietata anche la propaganda di veicoli attrezzati (cosiddette vele);
3. il divieto assoluto nel giorno destinato alla votazione di ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

E' fatto obbligo ai Candidati ed ai rappresentanti di Lista o loro delegati, che partecipano alle consultazioni, di osservare la presente ordinanza.

Le sanzioni nelle ipotesi di violazioni in materia elettorale e di quanto disposto dalla presente ordinanza, sono quelle previste dalla normativa vigente in materia e riportate nella tabella riepilogativa allegata al verbale della riunione sulla propaganda elettorale del giorno 8 settembre c.a., e saranno a carico, in solido, degli autori materiali e del committente responsabile, applicate per ogni punto di affissione difforme dal disposto della presente ordinanza.

Sono altresì a carico, in solido, degli autori materiali e del committente responsabile le spese sostenute dal Comune per la defissione dei manifesti affissi in violazione della presente ordinanza.

Il Corpo di Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine presenti sul territorio, ciascuna per la propria competenza, sono incaricate di assicurare la puntuale vigilanza al fine di garantire il rispetto della presente ordinanza.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line e sul sito di questo Comune nonché l'invio di copia della presente alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - di Ragusa, al Comando Polizia Municipale, al Commissariato di Pubblica Sicurezza, alla Compagnia dei Carabinieri e alla Compagnia della Guardia di Finanza per l'esecuzione.

AVVERTE

che norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia oppure, alternativamente, entro 120 giorni al Presidente della Regione Siciliana.

DIFFIDA

Chiunque da porre in essere atti e/o comportamenti in violazione della presente ordinanza, pena l'applicazione dell'art. 650 del codice penale, trattandosi di provvedimento legalmente dato dalla presente Autorità per ragioni di sicurezza pubblica e/o d'ordine di igiene.

La Polizia Locale e la Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza e del rispetto della presente ordinanza.

IL SINDACO

F.TO On. Francesco Aiello

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal 14.09.2022 al 29.09.2022 registrata al n.....del registro pubblicazioni.

Vittoria, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO